

Paolo Ridola

Metodo comparativo e storia costituzionale nell'opera di Giovanni Bognetti (*)

Sommario: 1. Storia comparata e diritto comparato: tra Croce e Bloch- 2. Storia costituzionale e società: la lezione dei *Federalist Papers*- 3. La storiografia costituzionale: esperienza e *Begriffsgeschichte*- 4. Il “punto di vista” dello storico comparatista- 5.- Le fratture rivoluzionarie nel costituzionalismo europeo. La critica di Manzoni e il liberalismo costituzionale

1.- Storia comparata e diritto comparato: tra Croce e Bloch

L'angolo visuale dal quale mi accingo a ricostruire la personalità di studioso di Giovanni Bognetti è quello della storia costituzionale comparata. Sono convinto che sia questa la cifra dominante della sua opera e della lezione metodologica che egli ci ha trasmesso. Una lezione che sarebbe superficiale, peraltro, collocare in una zona grigia tra la comparazione giuridica e la storia costituzionale. Due piani che, nell'insegnamento di Bognetti, sembrano perfettamente integrarsi, poiché l'orizzonte del comparatista si distende nell'arco dei tempi della storia¹; e per converso quello dello storico deve saper abbracciare la molteplicità delle esperienze delle società umane per uscire dall'asfissia di <un mal riposto ideale delle competenze e dei settori ermeticamente sbarrati, che sempre più va trasformando lo studioso dei fatti storici nel piccolo *hobereau* di un fazzoletto di sterile landa brettone dai confini angusti quanto rigidamente segnati>.²

In un vigoroso *Plädoyer* del 1928, *Per una storia comparata delle società europee*, Marc Bloch, il grande storico molto presente negli studi di Bognetti, metteva in guardia il lettore dal rischio di presentarsi come <lo scopritore di una nuova panacea>, ma anche dal fraintendimento che il discredito della “storia comparata” tra gli storici –è ad essi che Bloch si rivolgeva, ma la critica si attaglia ancor più ai giuristi- nasca dal pregiudizio culturale di considerarla un capitolo della filosofia della storia o della sociologia generale, di considerarla come una <disciplina che, secondo la sua *forma mentis*, il ricercatore talvolta venera, talvolta accoglie con un sorriso scettico, ma che, generalmente, si guarda dal praticare>. Contro la *vulgata* imperante, secondo la quale la storia comparata non offrirebbe strumenti metodologici adeguati per acquisire <uno strumento tecnico, d'uso corrente, maneggevole e suscettibile di apportare risultati positivi>, Bloch si proponeva di dimostrare che il metodo comparativo serve, ed è essenziale proprio a questo fine, anche se, aggiungeva, <non sono sicuro che lo si sia, sino ad ora, sufficientemente

¹ Si v. P. Häberle, *Zeit und Verfassungskultur* (1983), in *Id.*, *Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates*, Berlin 1992, 627 ss.; A.A. Cervati, *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Torino 2008.

² Così A. Saitta, *Duemila anni di storia. I. Cristiani e barbari*, Roma- Bari 1978, V.

dimostrato>.³ Il discorso blochiano viene qui richiamato, in quanto esso presenta significative assonanze con temi e suggestioni metodologiche familiari anche alla scienza giuscomparatistica. Comparare –osserva Bloch- significa <scegliere, in uno o più ambienti sociali differenti, due o più fenomeni che sembrano, a prima vista, presentare tra di loro certe analogie, descrivere le curve della loro evoluzione, constatare le rassomiglianze e le differenze, e, nella misura del possibile, spiegare le une e le altre>.⁴ Sotto questo profilo, l’innesto dello studio comparativo sulla ricerca storica ha reso <servigi grandissimi>. In linea generale, in quanto <il metodo comparativo ci restituisce, quasi attraverso una sorta di *choc* mentale, quella sensazione della differenza, dell’esotismo che è la condizione indispensabile di ogni sana intelligenza del passato>. Più in particolare, per quanto riguarda quella applicazione del procedimento comparativo che consiste nello <studiare parallelamente due società, al tempo stesso vicine e contemporanee, costantemente influenzantisi l’un l’altra, sottoposte nel corso del loro sviluppo, proprio in ragione della loro vicinanza e del loro sincronismo, all’influenza delle medesime cause, e risalenti, almeno in parte, a un’origine comune>.⁵ Una <forma metodologica>, infine, che Bloch suggeriva di istituire anzitutto tra le diverse società europee, in quanto <società sincrone, prossime nello spazio e derivate se non da una, almeno da parecchie fonti comuni>.⁶

Le riflessioni che svilupperò faranno risaltare significative discordanze tra l’approccio di Bognetti alla storia costituzionale e il pensiero del grande caposcuola degli *Annales* artefice di una vera e propria rivoluzione copernicana del metodo storico del XX secolo, la cui lezione ha rappresentato il poderoso approdo, piuttosto che del materialismo storico, della sociologia positivista di Auguste Comte. In un ampio saggio del 1973 su un’opera storica minore di Marc Bloch, a metà strada tra storiografia e autobiografia, sulle cause della disfatta della Francia nel maggio 1940 e sulla fine della III Repubblica⁷, Bognetti osservava che essa traeva origine dalla vocazione dello storico intesa a <penetrare i segreti di un’epoca>, ma era nata altresì, <come opera di storico, da un animo profondamente agitato dal desiderio di reagire di fronte alla minaccia gravante sui valori civili e patriottici a lui cari>, e ne segnalava il fascino derivante dall’abbandono dei canoni storiografici di ascendenza materialista e positivista dominanti nelle opere più grandi dedicate al Medioevo⁸, i quali cederebbero il passo, ne *La strana disfatta*, alla

³ Cfr. *M. Bloch*, *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, a cura di G. Luzzatto, Bari- Roma 1977, 29 ss., e partic. 30.

⁴ Cfr. *M. Bloch*, op. cit., 31.

⁵ Le suggestioni metodologiche offerte dal passo di Bloch appena cit. richiamano questioni assai dibattute tra i giuscomparatisti sul rapporto tra storia e comparazione. Mi limito a richiamare qui i contributi fondamentali di *G. Gorla*, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981, e di *L. Constantinesco*, *Introduction au droit comparé*. II. *Le methode comparative*, Paris 1974.

⁶ Così ancora *M. Bloch*, op. cit., 34 s.

⁷ L’opera può leggersi in *M. Bloch*, *La strana disfatta, con gli scritti della clandestinità 1942-1944*, Milano 2014, 19 ss.

⁸ Si v. *G. Bognetti*, *Europa in crisi. Due studi su alcuni aspetti della fine della III Repubblica francese e della Repubblica di Weimar*, Milano 1991, 102 ss.

contaminazione del *pathos* “repubblicano” del patriota combattente e dell’eroe della Resistenza francese. E certamente in quest’opera postuma di Marc Bloch, e negli altri scritti che precedono il suo sacrificio a Lione nel 1944, il *pathos* dell’autore tocca le corde struggenti di una altissima visione etica non solo del compito dello storico ma del destino dell’uomo e del cittadino. Ricordo soltanto, nel testamento redatto nel 1941, il passaggio nel quale lo storico di origini ebraiche confessava di essere rimasto <estraneo tanto a qualsiasi formalismo confessionale quanto a qualunque presunta solidarietà razziale> e di essersi sentito, per tutta la vita, <anzitutto, e molto semplicemente, francese>.⁹ E ancora, in uno scritto della clandestinità, di contenuto più genuinamente politico, nel 1943 lo storico poneva l’accento sul profondo nesso “repubblicano” tra l’individuo e la comunità politica. Giacchè dichiararsi “repubblicano” significa, per Bloch, <ammettere che la forma del potere può essere l’oggetto di una scelta meditatamente decisa da parte del cittadino; che la comunità non si impone all’individuo; che attraverso l’educazione e la razza essa non lo forgia necessariamente sino nei più intimi atteggiamenti; che il cittadino può, senza commettere sacrilegio, *esaminare il gruppo di cui fa parte*, perché, in definitiva, la società è fatta per lui e gli deve servire per conseguire i suoi fini>.¹⁰

E tuttavia ritengo che anche gli scritti dell’ultimo Bloch non possano essere avulsi dal contesto della lezione di metodo delle opere maggiori, e che, anche ne *La strana disfatta*, il tentativo di declinarne la lettura come un <esame di coscienza> delle tante responsabilità individuali e collettive che cooperarono non solo alla disfatta militare ma all’eclissi dello spirito repubblicano¹¹, tragga alimento da una ricostruzione puntuale, sempre sorprendentemente distaccata e puntigliosamente attenta alle fonti ed alla catena degli eventi, di operazioni belliche, documenti e frangenti di storia diplomatica e militare. Secondo Bognetti, Bloch vive drammaticamente e ricostruisce il dramma vissuto dal suo paese in quel frangente storico, ed egli ne apprezza l’afflato etico-politico che si riversa nell’opera dello storico e nasce dalle “domande” e dai “frangenti” sempre diversi dell’era presente, dall’ininterrotto ricongiungersi, nella storia, di pensiero e di azione. Non ravviserei in ciò, peraltro, punti di contatto con l’idea crociana della contemporaneità della storia etico-politica¹², ma piuttosto, ancora in una linea di continuità con il metodo storico blochiano, la rivendicazione delle risorse della storiografia positivista nel guidare ed orientare il <testimone> nella comprensione degli eventi.¹³

⁹ Si v. *M. Bloch*, op. ult. cit., 171 ss.

¹⁰ Così ancora *M. Bloch*, op. ult. cit., 177 ss.

¹¹ Si v. le conclusioni della ricostruzione storica della <strana disfatta> in *M. Bloch*, op. ult. cit., 129 ss.

¹² Come invece sembra ritenere *G. Bognetti*, op. ult. cit., 109

¹³ Cfr. *M. Bloch*, op. ult. cit., 21 ss.

Ed infatti, al confronto con Bloch, l'approccio storico-comparativo di Bognetti, ispirato da solide coordinate assiologiche, è decisamente valutativo, lungo un tragitto che si richiama a Meinecke, a Croce, a Collingwood, a Fisher e riconduce alla storiografia di stampo idealistico, secondo la quale <l'opera storiografica genuina è di per se stessa, sempre, veicolo di ideali di civiltà e di libertà e il primo effetto utile che essa produce nella società è il diffondersi dell'impulso all'innalzamento morale e civile>.¹⁴ Una visione della storia, molto debitrice nei confronti del pensiero crociano, la quale traccia un solco profondo tra *res gestae* e *historia rerum gestarum*¹⁵ e prende le distanze sia dalla concezione materialistica della storia che dalla <prassi di certo positivismo storicizzante> e da una visione della storiografia <come mera operazione empirica di accertamento di eventi e di relazioni tra eventi nel mondo degli uomini>.¹⁶ Contro questa concezione della storiografia, la quale rifiuta, in nome della critica <della soggettività e della scelta non razionalmente controllabile>, di pensare la storia <in termini di faticoso affermarsi (o di decadere) di valori di civiltà nella coscienza e nella condotta degli uomini, di sforzo dei singoli per realizzare l'ideale di un più intenso e libero vivere umano>, Bognetti rivendica per lo storico la missione di <collocare la personalità dell'individuo, con la tensione etica che in misura maggiore o minore lo anima, al centro della ricerca e della narrazione storiografica>.¹⁷ L'approccio storico-comparativo di Bognetti è peraltro saldamente impiantato nella condivisione dei principi della democrazia liberale, e soprattutto in una personale interpretazione dei fondamenti etico-politici della democrazia costituzionale statunitense, la quale resta, soprattutto nelle sue declinazioni di stampo liberale, il metro prevalente in un giudizio molto radicale delle travagliate esperienze della storia costituzionale europea del Novecento, e soprattutto della convergente valutazione critica sia dell'esperienza rivoluzionaria in Francia che di quella della Repubblica di Weimar. Non è casuale che Bognetti connetta in un apprezzamento sostanzialmente perplesso le <premesse genericamente positivistiche> su cui poggia il pensiero storico di Bloch e l'adesione convinta del grande storico francese agli ideali della sinistra democratica nella Resistenza europea.¹⁸ E che, per converso, egli tenda a valorizzare in modo più simpatetico, dell'ultimo Bloch, il forte afflato etico-politico che si alimenta dalla storia e dalla tradizione:

¹⁴ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 81

¹⁵ Sulla distinzione, fondamentali le pagine di B. Croce, Teoria e storia della storiografia, VI ediz., Bari 1948, parte I, 3 ss.; nonché F. Chabod, Lezioni di metodo storico, a cura di L. Firpo, Bari 1985; S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, 3 voll., Bari 1966; A. Saitta, Guida critica alla storia e alla storiografia, Roma-Bari 1980, 3 ss.

¹⁶ Così ancora G. Bognetti, op. ult. cit., 78, con puntuali riferimenti alla fondamentale opera postuma di M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico (1949), ediz. ital. a cura di G. Arnaldi, Torino 1969.

¹⁷ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 79, in una pagina nella quale si avverte assai presente, benchè non esplicitato, il debito dell'A. nei confronti della critica crociana alla concezione materialistica della storia: si v. B. Croce, Materialismo storico ed economia marxistica, X ediz., Bari 1961

¹⁸ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 99

Non sarà compito degli uomini della mia età –concludeva Bloch- ricostruire la patria. La Francia della disfatta ha avuto un governo di vecchi. La Francia della nuova primavera dovrà essere cosa dei giovani. Sui loro padri della guerra precedente, i giovani avranno il triste privilegio di non potersi abbandonare alla pigrizia della vittoria. Qualunque possa essere il risultato finale, l'ombra del grande disastro del 1940 non si cancellerà facilmente. Chissà che non sia una buona cosa essere costretti a lavorare in preda alla rabbia? Non avrò la sfrontatezza di tracciar loro un programma. Saranno essi medesimi a trarne le leggi dal fondo dei loro cervelli e dei loro cuori e ad armonizzarne le linee con le lezioni degli eventi. Li supplichiamo soltanto di evitare l'aridità dei regimi che per rancore o per orgoglio pretendono di dominare le folle senza istruirle e senza comunicare con esse. Il nostro popolo merita che ci si fidi di lui e che gli si dia confidenza. Da essi ci attendiamo, inoltre, che pur facendo del nuovo, molto nuovo, non infrangano i legami col nostro autentico patrimonio che non risiede affatto, o per lo meno non risiede tutto, là dove i presunti apostoli della tradizione lo vogliono collocare.¹⁹

E tuttavia, si comprende in questo brano che il passato non è per Bloch il retrobottega di un *antiquarium*, ma il patrimonio dal quale soprattutto le giovani generazioni possono trarre feconda ispirazione per incamminarsi verso processi di trasformazione della società. Riecheggiano nella pagina appena riportata gli accenti di un'altra grande personalità della cultura europea del Novecento, Walter Benjamin, vittima anch'egli, come lo storico francese, dei frangenti drammatici del "secolo breve". Come nel celebre dipinto di Paul Klee, l' <angelo della storia> ha il viso rivolto al passato, nel quale si accumulano <senza tregua rovine su rovine>: finchè una tempesta, <che si è impigliata nelle sue ali>, la tempesta del progresso, lo sospinge <irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo>.²⁰ E' difficile accostare a Bognetti, senza il rischio di compiere delle forzature, figure così lontane, per retroterra filosofico e ideali politici, dal maestro milanese. Il quale peraltro, nella sua riflessione storico-costituzionale, manifesta, come Bloch, una peculiare sensibilità per i frangenti di crisi e di decadenza che hanno segnato la storia, non solo costituzionale, europea²¹, sebbene, a differenza dello storico francese, egli tenda a declinare il tema della contemporaneità della storia secondo i canoni di un attaccamento più marcato alla tradizione, <del tenace, devoto riattaccarsi ad un passato sentito come depositario, a suo modo, di vere radici di civiltà>. Una interpretazione, dunque, decisamente conservatrice del retaggio storico, quella congeniale alla sensibilità di Bognetti, che dalla lettura de *La strana disfatta* non esitava a trarre suggestioni per denunciare che <nella cultura contemporanea prevalga di gran lunga un sentimento, rispetto al passato, di stanco distacco o di arrabbiato ripudio>.²²

2.- Storia costituzionale e società: la lezione dei Federalist Papers

¹⁹ Cfr. M. Bloch, *La strana disfatta* cit., 167.

²⁰ Così W. Benjamin, *Angelus novus*. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, Torino 1995, 75 ss.

²¹ Sul risalto della dialettica progresso/decadenza nella storia europea, e più in generale nella filosofia della storia v. R. Koselleck, *Begriffsgeschichten*, Frankfurt a.M. 2006, 175 ss., 213 ss; G. Sasso, *Storiografia e decadenza*, Roma 2012.

²² Così G. Bognetti, op. ult. cit., 101

All' insegnamento di Bloch si richiama peraltro Bognetti per almeno due aspetti: anzitutto per l'uso della storia comparata come bussola (o per riprendere l'immagine blochiana, come un salutare *choc* anche per il giurista) per orientarsi nella comprensione delle sfide dello stato costituzionale contemporaneo, ciò che fornisce la chiave di lettura non solo delle sue opere di taglio più marcatamente storico, ma anche dei contributi dedicati, ad esempio, alla divisione dei poteri, al federalismo, al giudizio sul *Welfare* e sullo stato sociale, alla *juristocracy* delle corti costituzionali, alle libertà economiche, ai limiti della costituzionalizzazione del processo di integrazione europea. Anche sui versanti dell'attualità, l'approccio storico-comparativo guida la sensibilità dello studioso nella comprensione su basi scientifiche dei mutamenti della realtà costituzionale²³, la quale si presenta come uno scenario complesso, che richiede allo storico di farsi carico della <scienza degli uomini nel tempo>, allargando il campo di osservazione dagli apparati di potere e dalle forze politiche dominanti alla società, con il suo tessuto di contrasti, passaggi generazionali, conflitti, tensioni, rotture rivoluzionarie e crisi laceranti.²⁴

Questo rilievo introduce ad un ulteriore ordine di considerazioni sulla questione del metodo. Bognetti si rifa ad una concezione molto comprensiva della storia costituzionale. La quale non si restringe alla *Entstehungsgeschichte* dei testi costituzionali, molto familiare, per un comprensibile retaggio metodologico, ai giuristi austriaci e in Italia, per altrettanto comprensibili finalità ideologiche, negli studi sull'Assemblea costituente susseguitisi a partire dagli anni Settanta del secolo scorso²⁵. Anche in questo sembrano forti in Bognetti, sebbene declinate attraverso la sopravvalutazione della fase liberale del costituzionalismo statunitense, non soltanto marcate ascendenze tocquevilliane, ma altresì l'influenza della storiografia e delle interpretazioni costituzionali della rivoluzione nordamericana e della genesi della Costituzione del 1787, che non sembra corretto considerare come il retroterra ispiratore dei filoni originalisti (e testualisti) molto familiari ad alcuni indirizzi del pensiero giuridico statunitense. Al contrario, è in esse assai spiccata la sensibilità nello scandaglio storiografico della storia economica e sociale, delle componenti intellettuali, filosofico-politiche e religiose, autoctone e non, che ispirarono i *founding fathers*, ed ai passaggi storici, alle trasformazioni sociali, alle interazioni tra molteplici attori istituzionali, politici e sociali che hanno alimentato, in un arco lungo di

²³ Così ancora, richiamando la citazione blochiana della storia come <scienza del mutamento>, attenta, in quanto <autentica scienza empirica> alla diversità degli eventi e degli scenari del tempo, e dunque essenzialmente come scienza della comparazione, cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 23

²⁴ Cfr. ancora G. Bognetti, op. ult. cit., 107

²⁵ Ho tracciato un bilancio critico di questo filone di studi nel nostro paese in P. Ridola, L'esperienza costituente come problema storiografico, in "Studi in onore di Leopoldo Elia", II, Milano 1999, 1419 ss.

tempo, il *federalizing process* e reso arduo fissare con sicurezza il *new beginning* dell'ordinamento costituzionale statunitense.²⁶

Per altro verso, la storia costituzionale non si restringe, nella visuale di Bognetti, alla ricognizione degli itinerari dell'attuazione legislativa di una costituzione²⁷, né alla storia degli apparati e della organizzazione dei poteri²⁸, anche nella versione culturalmente più raffinata offerta dalla letteratura francese (Ellul, Legendre), né infine alla “cronaca costituzionale” o ad una storia delle *institutions politiques* condotta in stretta aderenza alle fluttuazioni (ed alle contingenze) della *vie politique*.²⁹ E la visione ampia della storia costituzionale conserva peraltro legami molto stretti con una “ideologia” del costituzionalismo. Merita di essere sottolineata la costante insistenza di Bognetti sul tema della separazione della società civile dalle istituzioni come metro di giudizio delle esperienze costituzionali. E' il perno intorno al quale ruotano sia la rilettura dei *Federalist Papers* sia la poderosa ricostruzione dello sviluppo storico del costituzionalismo statunitense come storia di una “crisi”, collocata storicamente con l'era del *New deal* e derivante, nel passaggio dall'interpretazione liberale a quella democratica della Costituzione, dall'abbandono progressivo di questa “separatezza”. Il disegno originario dei *Federalist Papers* era fondato sulla separazione della *society* dal *government*, funzionale ad assicurare <spazi ampi e certi all'autonomia individuale> soprattutto in campo economico ed a contenere l'intervento regolatorio dello stato ad un ruolo <tutto sommato marginale e periferico>.³⁰ La <protezione della società civile *separata*> (ove la separazione ha <come suo termine di riferimento non il gruppo ma l'individuo singolo, con suoi precisi diritti di libertà economiche e culturali, e con la sua proprietà>³¹) è non solo il filo conduttore del pensiero costituzionale di Bognetti, ma traccia la direzione di senso dell'approccio storico alla comprensione delle esperienze costituzionali e dei passaggi centrali della storia del

²⁶ Sulla centralità della fase liberale nella ricostruzione del costituzionalismo statunitense v. *G. Bognetti*, Lo spirito del costituzionalismo americano. I. La costituzione liberale, Torino 1998. Sulle origini intellettuali della Costituzione statunitense v. emblematicamente, per la larghezza degli approcci, *B. Baylin*, The ideological origins of the american revolution, Cambridge- London 1967; e *C. H. Mc Ilwain*, La rivoluzione americana. Una interpretazione costituzionale (1923), ediz. ital. a cura di *N. Matteucci*, Bologna 1965. Sul *federalizing process* statunitense come cartina di tornasole di una visione pluralistico-conflittuale della Costituzione statunitense v. *B. Ackerman*, We the people. Foundations, Cambridge- London 1991, spec. 165 ss.; ma anche *A. R. Amar*, America's Constitution, A biography, New York 2006. Sul difficile rapporto tra originalismo, testualismo e storia nella cultura costituzionale statunitense v. almeno *A. Scalia* (ed.), A matter of interpretation. Federal courts and the law, Princeton 1997, *D.A. Strauss* (ed.), The living constitution, Oxford- New York 2010; *J.M. Balkin*, Living originalism, Cambridge- London 2011. Nella dottrina italiana, il filone statunitense che propone una declinazione storica delle “interpretazioni” della costituzione sembra molto presente in *S. Bartole*, Interpretazioni e trasformazioni della costituzione, Bologna 2004

²⁷ E' il taglio prevalente nell'importante ricostruzione storica di *L. Paladin*, Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana, Bologna 2004

²⁸ Ne offre un esempio recente *S. Cassese*, Storia dello stato italiano, Bologna 2014

²⁹ La manifestazione più profonda e più solida sotto il profilo metodologico è rappresentata, nella letteratura italiana, da *P. Scoppola*, La Repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia. 1945-1990, Bologna 1991; nonché, per le vicende politico costituzionali successive, dello stesso A., La coscienza e il potere, Bari- Roma 2007.

³⁰ Cfr. *G. Bognetti*, Il *Federalist* e lo stato federale liberale, in *G. Negri* (a cura di), Il Federalista: 200 anni dopo, Bologna 1988, 170 s.

³¹ Cfr. *G. Bognetti*, op. ult. cit., 185.

costituzionalismo. Ciò vale anche per l'interpretazione del federalismo, giacchè la divisione verticale dei poteri <frantuma i poteri della sovranità non al fine di realizzare generici e mutevoli equilibri pluralistici tra gruppi sociali distinti per distribuzione geografica o per interessi vari, ma al fine di instaurare nel mezzo di quei gruppi, e di meglio garantirvi, il sistema della società civile *separata*, assicurando a questa un ordinato quadro di istituzioni politiche che la proteggano e favoriscano>.³² Anche la crisi della <costituzione liberale>, peraltro, viene inquadrata nell'ambito di ampie coordinate storico-comparatistiche, in quanto il sovrapporsi al regime della <separazione> di un regime di <cooperazione> che fa dello stato <la parte del direttore pienamente responsabile dei risultati dell'economia nazionale nel suo insieme>, avrebbe finito per sconvolgere <la impostazione rigorosamente individualistica della *common law*>.³³ Bognetti è consapevole dell'impianto valutativo sul quale poggia la sua ricostruzione della storia costituzionale statunitense e sulla scelta etico-politica che guida lo storico comparatista nel rievocare <un *Erlebnis* storico nella sua precisa individualità> e nell'utilizzare, allo stesso tempo, <una porzione del passato per i fini del presente>. Sicchè anche la lettura proposta dei *Federalist Papers* consente di ritrovare in essi, nell'idea di una società *separata* dallo stato, <un principio che ancora vale per noi> e che <è il risultato di un'opera di scavo che isola il principio dal suo contesto originario e vitale, e gli conferisce una carica, una direzione intenzionale, un peso nuovi>.³⁴

Un solido ancoraggio nel pensiero politico liberale guida pertanto la riflessione storico-costituzionale di Bognetti lungo un tragitto che ne evidenzia, anche nei suoi riflessi di metodo storiografico, la distanza sia da prospettive teorico-politiche di impronta genericamente socialdemocratica, le quali hanno puntato, nel tormentato "secolo breve", all'armonizzazione della conflittualità sociale, sia dall'ircocervo liberale-autoritario che aveva alimentato in Europa il sorgere delle dittature. Un approccio, pertanto, lontano sia dal modello teorico habermasiano, per un lungo tratto di strada essenzialmente socialdemocratico nei suoi referenti ideologico-politici, di una *Oeffentlichkeit* che mette in comunicazione, o favorisce l'integrazione, secondo l'antecedente intuizione teorica smendiana, la sfera societaria con quella istituzionale attraverso un sistema di "chiuse"³⁵; sia dagli approcci di tipo elitistico di alcuni filoni del realismo costituzionale del Novecento, che hanno concepito la storia costituzionale come storia delle *élites* dominanti ed hanno avuto, da Mosca a Maranini a Miglio, molta fortuna anche in Italia.

³² Così ancora G. Bognetti, loc. ult. cit. (criticando Dahl). Sulla divisione dei poteri v. *amplius* G. Bognetti, *La divisione dei poteri. Saggio di diritto comparato*, Milano 1994; *Id.*, *Federalismo*, Torino 2001, spec. 16 ss.

³³ Cfr. G. Bognetti, *Il Federalist* cit., 188 ss.

³⁴ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 203.

³⁵ Si v. sul punto, per qualche approfondimento, P. Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino 2010, 35 ss. Per due diverse letture, l'una simpatetica e l'altra critica in chiave neoliberale, della "società civile" habermasiana, v. rispettivamente A. Arato, *Civil society, constitution and legitimacy*, Plymouth 2000; e K. H. Ladewig, *Freiheitsrechte und Selbstorganisation der Gesellschaft*, Tübingen 2000.

3.- *La storiografia costituzionale: esperienza e Begriffsgeschichte*

In questo itinerario metodologico, che tende ad incastonare la storia costituzionale comparata nella storia *delle* società, era giocoforza che un “giurista storico” coltissimo e di larghe aperture multidisciplinari incrociasse l’insegnamento di Marc Bloch, e che con esso affiorassero di continuo suggestioni ed assonanze, aldilà del dissenso dalle stratificazioni positivistiche e materialistiche nell’opera del grande storico. Ciò in quanto questa, anche quando si misura con una contemporaneità carica di drammatici coinvolgimenti personali, trascende sempre <la contingenza da cui trae occasione>, si muove sul piano della integrazione tra <lo studio delle forme giuridiche della società, delle vicende economiche, dei progressi o declini della tecnica> e costantemente nella <considerazione comparatistica degli sviluppi paralleli di differenti ambienti nazionali>. Ed allora non è solo la lezione dell’autore de *La strana disfatta*, ma sono prima ancora gli affreschi straordinari e di grande respiro de *La società feudale* e de *I re taumaturghi* a stabilire una sintonia con un maestro che fu insieme <storico di strutture> e <storico comparatista>.³⁶ Dove per “strutture” si intendono non solo gli apparati di potere né solo le strutture del sostrato economico (secondo la lezione del materialismo storico), ma quelle costituite dalla realtà sociale nella varietà delle sue componenti e manifestazioni. Se la storia non è dunque solo <scienza del passato> ma <scienza degli uomini nel tempo>, che va aldilà della trattazione “isolata” dell’evento singolo, ma, allo stesso tempo, è storia di “esperienze” (richeggiano Capograssi, Giuliani, Orestano), animate dai frangenti di tante storie individuali, discende di qui la larghezza degli orizzonti della storia costituzionale, perché essa non si confonde con la storia della classe politica e pone al centro la correlazione dinamica di classi dirigenti e di popolo.

Sul terreno di una concezione ampia della storia costituzionale, che non accoglie entro il proprio orizzonte solo la genesi e l’evoluzione dei “testi” né un sostrato materiale costituito da classi o gruppi di potere egemoni, da relazioni antagonistiche amico/nemico, ma “contesti” intessuti di “esperienze”, vissuti individuali e collettivi, processi ampi di trasformazione sociale, l’itinerario di Bognetti ha incrociato altresì gli indirizzi della storiografia costituzionale tedesca, risalenti al XIX secolo e poi sviluppatasi in quello successivo soprattutto grazie all’opera di Brunner e Koselleck, tendenti a collocare la *Verfassungsgeschichte* all’interno della *Sozialgeschichte*³⁷. Il che vuol dire anzitutto che la prospettiva storiografica si allarga dalla

³⁶ Cfr. G. Bognetti, *Europa in crisi* cit., 5 e 15 s.

³⁷ E’ d’obbligo la cit. di O. Brunner, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, ediz. ital. a cura di P. Schiera, Milano 1970. Per le origini più risalenti di questo filone si v. la classica ricostruzione di E.W. Böckenförde, *La*

costituzione <in senso giuridico> o documentale e dalla considerazione dello sviluppo dell'ordinamento statale nella dimensione di un *fixierendes Recht* a quella della *Realstruktur*, evolutiva e spesso divergente dalla <regolazione giuridica>, e che essa abbraccia i processi di legittimazione e di decisione politica, ma nel quadro più ampio delle relazioni con l'ambiente sociale che gli ordinamenti costituzionali <indirizzano>. Solo in questa accezione più ampia, che trascende il ristretto orizzonte della storia del diritto, la storia costituzionale può essere utile alla comprensione delle strutture politiche degli stati e della loro evoluzione, in quanto essa è <*politische Strukturgeschichte*>, che coltiva strette relazioni con la *Sozialgeschichte*, ma in un campo di ricerca circoscritto solo ad un aspetto delle *Sozialstrukturen*, quello della organizzazione di <società politicamente organizzate>.³⁸

Nella cultura tedesca, l'approdo metodologicamente più raffinato di una visione della storia costituzionale così ampia, ed allo stesso tempo così profondamente radicata in caratteri sociali e culturali di lunga durata, è rappresentato dalla collocazione di essa all'interno della complessa concatenazione e del gioco di intrecci di *geschichtliche Grundbegriffe*. Secondo Reinhart Koselleck, la storia costituzionale si occupa di seguire lo sviluppo storico della organizzazione politica di <*soziale Handlungsgemeinschaften*> attraverso lo stagliarsi nel tempo di concetti storici fondamentali, cioè di concettualizzazioni cariche di significato storico, in quanto rappresentative, in un arco temporale ampio, di profonde trasformazioni delle società e delle loro strutture: in un quadro nel quale confluiscono diritto a formazione spontanea e diritto imposto, istituzioni che precedono l'affermarsi della statualità così come esperienze di integrazione sovranazionale, processi costituenti e percorsi evolutivi, apparati detentori del potere e elementi di una <*minimale Öffentlichkeit*>, condizionamenti *sozialhistorisch*, *geistesgeschichtlich* e *kulturgeschichtlich*.³⁹ In questo senso, la storia costituzionale, intesa nella cornice di una *Begriffsgeschichte*, partecipa della lunga durata dei processi storici e concorre all'intelligenza del passato attraverso le concettualizzazioni cui il pensiero e la società hanno dato vita nel corso dei secoli. Ciò preclude allo storico costituzionale di arrestarsi alla ricostruzione di una <*Textwiederergabe alter Quellen*>, e per altro non dissolve la concretezza del lavoro storiografico. Ciò perché ogni volta che nel corso del tempo un concetto viene portato ad emersione (la *polis*, la *res publica* ad es.), esso non si rappresenta come *empiriefrei* e deve essere inquadrato storicamente, il che vuol dire anzitutto comprenderne la unicità pur nella sua permanenza e ripetibilità nel corso della storia. In questo senso –osserva Koselleck

storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono: problematica e modelli dell'epoca, ediz. ital. a cura di P. Schiera, Milano 1970. V. inoltre, per gli indirizzi del Novecento, la bella ricostruzione di E. Grothe, *Zwischen Geschichte und Recht. Deutsche Verfassungsgeschichtsschreibung 1900-1970*, München 2005.

³⁸ Così, in sintesi assai lucida, H. Boldt, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, I, München 1990, 10 ss.

³⁹ Cfr. R. Koselleck, op. ult. cit., 366 ss.

richiamandosi a Nietzsche- i concetti non hanno storia, ma sono contenitori e custodi di storia, soggiacciono inesorabilmente all'usura del tempo (<veralten>), in quanto esprimono qualcosa che si embrica in un determinato frangente della storia, fanno luce sul contesto che si trasforma senza che si trasformi altresì il <veraltender Begriff>.⁴⁰ Nella dialettica tra contingenza e permanenza emerge peraltro la funzione propria dei *geschichtliche Grundbegriffe* nel lavoro storiografico, che è quella di rappresentare, ad un livello alto di astrazione e dunque con una valenza assai inclusiva, processi di trasformazione, in quanto essi rimangono veicoli linguistici di nuovi significati, dando evidenza alla (e concorrendo all'intelligenza storica della) evoluzione dei contesti reali sottostanti. Ed allora anche la storia costituzionale appare, secondo questo approccio, come storia della formazione, dell'impiego e della evoluzione di concetti fondamentali. *Verfassungsgeschichte* e *Begriffsgeschichte* stanno dunque in un rapporto di stretta interazione reciproca. Non si occupano della descrizione di singoli, irripetibili eventi storici, ma piuttosto si preoccupano di mettere a fuoco <ripetizioni>, <strutture iterative>, anche quando esse si riferiscono ad un tempo storico limitato (<befristet bleiben>).⁴¹

L'approccio storico-costituzionale di Bognetti non può peraltro essere schiacciato su questi indirizzi storiografici. Con essi condivide la premessa che la storia costituzionale non si esaurisce in una concatenazione di eventi in quanto pone anzitutto <problemi sistematici e strutturali>, ma non anche la conclusione che il nocciolo di essa si riduca ai concetti ed alla loro evoluzione di significato.⁴² Secondo Bognetti, la storia costituzionale deve trascendere la contingenza così come liberarsi dalle secche della <storiografia meramente filologica ed erudita>, di quella storiografia *historisante* <persa dietro l'estetico compiacimento dell'erudizione minuziosa e disorganica, della narrazione meramente seriale degli eventi>. E tuttavia se lo storico non può non risalire dalla considerazione dell'esperienza allo scandaglio del <valore esemplare> di cui sono pregne le <differenti circostanze>, non deve mai perdere di vista, con Marc Bloch, che il <mestiere dello storico> non consiste nel fare una <scienza del passato> che resti sulle alture di una <hohe Allgemeinheitsebene>⁴³, ma una <scienza degli uomini nel tempo>⁴⁴. Ancora una volta lo <storico delle strutture> e lo <storico comparatista> si integrano perfettamente: attento l'uno a sollevarsi dalla considerazione dei frangenti della storia costituzionale a quella dei *trends* strutturali di essa; attento l'altro alla varietà delle esperienze, a società viste soprattutto nelle fasi delle transizioni e delle rotture rivoluzionarie. Anche per questo, lo storico ed il comparatista sono, nella personalità di Bognetti, inseparabili, e

⁴⁰ Cfr. R. Koselleck, op. ult. cit., 373 ss.

⁴¹ Cfr. R. Koselleck, op. ult. cit., 380 ss.

⁴² Come conclude R. Koselleck, op. ult. cit., 382.

⁴³ Secondo l'espressione di R. Koselleck, op. ult. cit., 367.

⁴⁴ Si v. G. Bognetti, Europa in crisi cit., 5-16.

nello studio della storia costituzionale le transizioni e la tradizione sono in un costante rapporto dialettico, ed in essa il giurista comparatista reca il contributo della sua peculiare attitudine a seguire le esperienze giuridiche nei loro itinerari evolutivi ed a collocarne le tracce di uniformità, che pure sono ricorrenti nello sviluppo storico, all'interno di un giudizio di <sostenibilità della differenza>.⁴⁵

La sensibilità del comparatista guida dunque Bognetti anche nelle scelte di metodo che orientano lo storico costituzionale, la cui ampiezza di orizzonti non va mai disgiunta da un approccio concreto e mai astratto, mai incline alla generalizzazione, perché consapevole che circostanze e condizionamenti storici diversi hanno connotato la storia costituzionale come storia (comparata) di *esperienze*, e peraltro precludono al comparatista di restare prigioniero di statiche ed astratte tassonomie sospingendolo verso la *law in action*, i cui svolgimenti seguono gli itinerari, travagliati e non lineari, dei conflitti, delle fratture, delle transizioni.

E su questo vasto scenario della storia costituzionale si stagliano complesse dinamiche di attori sociali e non solo di classi dirigenti, *èlites*, apparati. Questa larghezza di orizzonti rende difficile discernere, nell'opera di Bognetti, lo storico dal costituzionalista, ed al maestro milanese appaiono assai più congeniali indirizzi metodologici e partizioni didattiche affermatasi in altri contesti, ed invece minoritari in quello italiano, nel quale la storia costituzionale, smentendo purtroppo una tradizione culturale risalente ed illustre⁴⁶, è rimasta troppo spesso ai margini degli interessi sia degli storici del diritto che dei costituzionalisti.⁴⁷ Ben altrimenti ricco il quadro che emerge in altri scenari europei (Germania, Austria, Francia, Spagna, Regno Unito), nei quali la storia costituzionale è non soltanto disciplina prevalentemente coltivata dai costituzionalisti, sebbene con sensibilità e nel quadro di opzioni metodologiche differenti⁴⁸, ma da questi inserita

⁴⁵ Faccio riferimento nel testo a questioni molto dibattute nella letteratura giuscomparatistica: si v. *H.P. Glenn*, *Legal traditions of the world. Sustainable diversity in the law*, III ediz., Oxford- New York 2007; *P. Legrand- R. Munday* (ed.), *Comparative legal studies. Traditions and transitions*, Cambridge- New York 2003.

⁴⁶ Se ne può leggere una magistrale ricostruzione in *M. Galizia*, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, in "Arch. giur. Serafini" 1963, 3 ss.

⁴⁷ Fra le eccezioni, molto diverse per livello e per impostazione, si v., oltre alla classica e sempre affascinante opera di *G. Maranini*, *Storia del potere in Italia*, Firenze 1967, *S. Labriola*, *Storia della Costituzione italiana*, Napoli 1995; *A. Reposo*, *Storia e critica comparata della Costituzione italiana*, Bologna 1912; *G. Volpe*, *Storia costituzionale degli italiani. I. L'Italietta. 1861-1915*, Torino 2009.

⁴⁸ Imponente il panorama della letteratura tedesca, a cominciare dalle due monumentali opere di *E.R. Huber*, *Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789*, voll.7, Stuttgart- Berlin- Köln- Mainz 1957-1984; e di *M. Stolleis*, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, voll. 4, München 1988- 2012. Si v. ancora, fra i contributi più pregevoli, *E. Forsthoff*, *Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit*, IV ediz., Stuttgart-Berlin- Köln- Mainz 1972; *O. Kimminich*, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, Frankfurt a.M. 1970. Per gli altri paesi si danno indicazioni del tutto approssimative: per l'Austria, si v. *W. Braunerder*, *Österreichische Verfassungsgeschichte*, XI ediz., Wien 2008. Per il Regno unito, v. *T. Pitt Taswell- Langmead*, *English constitutional history*, London 2012. Per la Francia v. *M. Morabito*, *Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958)*, IX ediz., Paris 2006 . Per la Spagna, *A. Torres del Moral*, *Constitucionalismo estorico espanol*, V. ediz., Madrid 2004.

a pieno titolo nei percorsi della didattica nelle università⁴⁹. Una cifra intellettuale, soprattutto, che trova Bognetti in sintonia particolarmente spiccata con la cultura costituzionale statunitense, percorsa da Mc Ilwain a Corwin a Baylin a Wood a Ackerman da una forte sensibilità storica aperta in un costante confronto dialettico con gli sviluppi del costituzionalismo occidentale.

Ritornano alla mente, a questo proposito, pagine illuminanti di Ernst Rudolf Huber, un autore molto diverso da Marc Bloch: costituzionalista per provenienza di studi l'uno, storico generale l'altro; questi eroe della resistenza francese, nella quale sacrificò la vita; quegli invece largamente compromesso con il passato nazionalsocialista, che continuerà a difendere ancora nel 1984 nella chiusa del VII volume della monumentale *Deutsche Verfassungsgeschichte*; Bloch, come si è detto, grande innovatore (rivoluzionario) della storiografia positivista, Huber, storico costituzionale formatosi nella tradizione dell'idealismo tedesco e del *Kulturstaat* di ascendenza romantica. E se certo Huber è meno presente nell'opera di Bognetti, questi sembra peraltro dividerne la sensibilità alle radici *kulturgeschichtlich* dell'esperienza costituzionale, così come il presupposto metodologico –ed è questo il punto decisivo– della piena integrazione tra studio del diritto costituzionale e studio della storia costituzionale. La storia costituzionale non è, secondo Huber, storia del diritto costituzionale positivo di un'epoca passata, essa rinvia a una *Gesamtgefüge* di movimenti spirituali, contrasti sociali, fattori ordinamentali di una comunità politica, e racchiude idee, interessi, istituzioni, che operano nella realtà costituzionale di un dato tempo storico in lotta, in confronto, in compenetrazione reciproca.⁵⁰ Le assonanze del pensiero di Bognetti con queste posizioni si colgono qui sotto un duplice aspetto, nell'allargare la prospettiva storica dalla costituzione formale alla costituzione materiale, ma soprattutto nella consapevolezza che solo nel fluire storico, nel quale si confrontano costantemente e dialetticamente *<verfassungspolitische Integration und Desintegration>*, è dato cogliere il *<Wesensbegriff der Verfassung>*, e che pertanto l'approccio storico ha un valore *<costitutivo>* della scientificità del diritto costituzionale.⁵¹

4.- Il “punto di vista” dello storico comparatista

Se dunque l'approccio storico-comparativa orienta, anche nelle opzioni di metodo, il costituzionalista, ancor più marcata appare in Giovanni Bognetti l'influenza della storia sulla

⁴⁹ Esemplari, a questo proposito, i *Lehrbücher* di storia costituzionale tedesca, opera di professori di *Staatsrecht*. Si v., ad es., W. Frotzcher- B. Piroth, *Verfassungsgeschichte*, IV ediz., München 2003; M. Kotulla, *Einführung in die deutsche Verfassungsgeschichte*, Berlin-New York 2007.

⁵⁰ Cfr. E.R. Huber, *Bewahrung und Wandlung*, Berlin 1975, 11 ss.

⁵¹ Cfr. ancora E.R. Huber, op. cit., 12.

comparazione. Seguendo la lezione di Gino Gorla, sono convinto che il comparatista non si ponga dinanzi al suo orizzonte di ricerca freddamente, come dinanzi ad un atlante, osservando il quale “compone” tassonomie, delimita recinzioni di aree sulla base di astratti canoni di classificazione. All’opposto, il comparatista “consapevole” opera sempre assumendo un punto di vista privilegiato, che può essere quello del proprio ordinamento di provenienza (il <diritto nostrano>, secondo la formula di Gorla) o di un’esperienza particolarmente importante (e spesso simpatetica) dei suoi percorsi di studio e di ricerca. Sebbene la comparazione giuridica non si esaurisca nel confronto tra un <diritto straniero> ed un’esperienza più nota allo studioso⁵², l’<occhio del comparatista> non solo non può spogliarsi o fuoriuscire del tutto dagli orizzonti a lui più familiari, ma da *quella* esperienza esce criticamente più attrezzato. Ciò conferma che il giurista comparatista deve possedere una spiccata sensibilità storico-culturale, e sottolinea altresì l’ambiguità irrisolta del rapporto tra studio del diritto straniero e studio del diritto comparato. E’ invero difficile, se non impossibile, <che in quest’atto di apprendere l’ignoto non si inserisca, più o meno emotivamente o surrettiziamente, una comparazione con il diritto noto>, e <lo studio del diritto non ancora conosciuto è già in sé comparazione, sia pure in abbozzo, *in nuce*>. Ad essa il comparatista perviene peraltro con occhio tanto più storicamente consapevole, quanto più <larga e profonda> è l’esperienza dell’ordinamento a lui più conosciuto, perché <questa è pur sempre un’esperienza giuridica, anche se provinciale, e non si può passare dal noto all’ignoto senza l’esperienza del primo>.⁵³

Ho già osservato che per Bognetti il filo conduttore della storia costituzionale comparata è rappresentato dalle situazioni di “crisi” costituzionale, ed in particolare dalle drammatiche transizioni costituzionali che hanno attraversato la storia europea. Guidato ancora da suggestioni blochiane, Bognetti ricorda che la storia <è essenzialmente scienza del mutamento>, e che l’evento singolo si disvela allo storico nella sua concretezza, <inesorabilmente intrecciato con altri mille eventi, con tutti i fenomeni che compongono la realtà storico-sociale di un paese in un determinato momento>.⁵⁴ Ecco allora che dalle pagine di Bloch su *La strana disfatta* emergono interrogativi che si allargano ad una diagnosi spietata della crisi delle democrazie e riportano indietro alla “frattura” del 1789 ed al trapasso della Francia dall’ *Ancien régime* alla rivoluzione. La realtà politica non si esaurisce nelle <strutture formali della democrazia>, poiché essa è nient’altro che <la semplice superficie di più spesse e profonde realtà sociali e culturali>, e storicamente la crisi della Terza Repubblica sarebbe da ascrivere alla scissura tra la società e la borghesia, classe egemone e peraltro <estraniata e contrapposta al popolo, che essa non è più

⁵² Così, in pagine molto conosciute, G. Gorla, voce “Diritto comparato”, in “Enc. Dir.” XII, Milano 1964, 930 ss.

⁵³ Cfr. ancora G. Gorla, op. cit., 931 s.

⁵⁴ Cfr. G. Bognetti, Europa in crisi cit., 23-25.

stata capace di intendere, di istruire, di far partecipare alla vita politica del paese>. Una scissura prodottasi drammaticamente negli anni Trenta del Novecento, ma che ha palesemente, secondo Bognetti, le sue radici nell'esperienza rivoluzionaria, alla quale risale <la contrapposizione di blocchi ideologici radicalmente avversi, inclini a ravvisare nel blocco avversario il nemico con cui non si può scendere a compromessi, e pronti a ricorrere a mezzi violenti o illegali, se l'occasione opportuna si offra, per alterare a proprio vantaggio il compromesso cui si sia stati temporaneamente costretti>.⁵⁵

Sulla stessa lunghezza d'onda il giudizio di Bognetti sulla Repubblica di Weimar⁵⁶, la cui storia è stata segnata in modo traumatico tra la *Novemberrevolution* del 1918 ed il colpo di stato hitleriano del 1933. La crisi della democrazia della prima Repubblica tedesca viene declinata allora, attraverso le lenti della storiografia moderata, come uno <slittamento> progressivo verso esiti rivoluzionari dai quali la Germania <non seppe difendersi>, pur avendo ereditato dal *Reich* guglielmino un impianto costituzionale e politico liberale moderato, che aveva iniziato a fronteggiare sia le spinte verso la democratizzazione ed il suffragio universale che le sfide della questione sociale e della corrispondente crescita degli apparati pubblici. Il tragitto della Repubblica di Weimar scontò pertanto, sin dagli inizi, il fallimento del disegno politico e costituzionale del liberalismo tedesco della seconda metà dell'Ottocento, nel quale le classi dirigenti dell'epoca si impegnarono con una lucidità paragonabile a quella dei liberali moderati francesi del primo periodo rivoluzionario e poi nell'età della Restaurazione, e contribuendo altresì alla costruzione dell'edificio dello *Staatsrecht*, <che avrebbe rappresentato col tempo lo schema comune dell'organizzazione politico-giuridica dell'Occidente nel secolo ventesimo>.⁵⁷

Per la comprensione delle "crisi" nella storia costituzionale europea – ammonisce Bognetti – occorre andare in profondità, indagando sulle grandi <scissure nel corpo della comunità> e sui fattori di conflittualità sociale che, nella Francia della prima metà del XX secolo come nella Germania weimariana, avevano prodotto il collasso delle <strutture formali della democrazia>.⁵⁸ Nel giudizio su questi tornanti drammatici della storia europea, la diagnosi di Bognetti diverge completamente da quella di Marc Bloch. Ed invero il dramma del "radicalismo" avrebbe rappresentato la vera malattia costituzionale della crisi delle democrazie liberali nell'Europa continentale, poichè in Francia, in Spagna, in Germania, in Italia <la contrapposizione di blocchi ideologici radicalmente avversi> avrebbe alzato costantemente la posta del conflitto politico, impedendo dinamiche di alternanza al potere regolari e condivise,

⁵⁵ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 23 s., 37 ss.

⁵⁶ Come riconosce espressamente G. Bognetti, op. ult. cit., 122 ss.

⁵⁷ Così G. Bognetti, op. ult. cit., 123.

⁵⁸ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 36 s.

che, al contrario, avrebbero reso <più accettabile> la temperatura alla quale si svolse il processo di democratizzazione in Inghilterra tra XIX e XX secolo.⁵⁹ In questo vizio di fondo degli itinerari della costruzione delle democrazie liberali andrebbero rintracciate le cause più profonde che hanno reso, nell'Europa continentale, <impacciata e lenta, malaticcia e barcollante> la risposta degli organismi democratici al conflitto economico-sociale. Un giudizio che prendeva decisamente le distanze dall'ottimismo eccessivo delle posizioni di democrazia progressista, troppo fiduciose nella capacità della comunità democratica di <autocorreggersi> e di avviare un processo di radicale rigenerazione.⁶⁰

Muovendo dal giudizio storico sulle transizioni costituzionali europee, si può ora provare a rispondere all'interrogativo formulato all'inizio di questo paragrafo, su quale sia stato il punto di osservazione privilegiato da Bognetti nella diagnosi delle grandi crisi costituzionali europee, dalla Rivoluzione francese alla Repubblica di Weimar alle esperienze della dittatura e del totalitarismo. In essa Bognetti appare guidato essenzialmente dalla comparazione con l'esperienza costituzionale statunitense, della quale egli ha ripetutamente sottolineato il valore paradigmatico nella fondazione della democrazia costituzionale. Esperienza paradigmatica, quella statunitense, per lo storico comparatista, in quanto le vigorose basi liberali sulle quali fu edificata la Costituzione del 1787, intorno all'idea centrale di una società *separata* dallo stato, avrebbero dotato il sistema costituzionale di antidoti efficaci contro le sfide della storia, con uno slittamento progressivo, dalla fine della *Lochner era* e con l'avvento del *New deal*, dall'interpretazione liberale a quella democratica della Costituzione, ma senza che né il consolidamento del ruolo di potenza planetaria, con la corrispondente concentrazione dei poteri presidenziali, abbia mai comportato l'eclissi dei *checks and balances* apprestati come baluardo dalla Costituzione, né la dilatazione dell'intervento pubblico e lo sviluppo delle politiche di *Welfare* quella dello <stato federale liberale>, né infine le sfide della conflitto politico-sociale una frattura dell'equilibrio tra *civil rights*, diritti politici e libertà economiche.⁶¹

Il giudizio complessivo di Bognetti sull'evoluzione del sistema costituzionale statunitense non è scevro di preoccupazioni per l'indebolimento, o forse più esattamente la contaminazione, dell'originario impianto liberale. Sebbene si sia trattato di un'evoluzione che corrispose alle sfide del <mutamento dei tempi>, essa avrebbe segnato, anche nel giudizio della letteratura, una cesura rispetto alle interpretazioni prevalenti nell'età liberale (Story, Constant, Mohl, Gneist),

⁵⁹ Si avvertono qui, nel giudizio di Bognetti, sintonie con il giudizio espresso in sede storiografica da R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*. I, Bari 1969, 539 s.

⁶⁰ Si v. ancora, in dissenso rispetto a Bloch, G. Bognetti, op. ult. cit., 101 ss., e partic. 106.

⁶¹ Si v. almeno, tra i contributi fondamentali, C.R. Sunstein, *The second Bill of rights*, New York 2004; A.R. Amar, *The Bill of rights. Creation and reconstruction*, Yale 1998; B. Ackerman, *We the people III. The Civil Rights Revolution*, Cambridge- London 2014.

peraltro anticipate dai *Federalist papers*, caratterizzate da <grande sensibilità per il nesso di stretta dipendenza funzionale> tra la forma di governo, i limiti del potere e <la struttura di una società civile tutta incentrata, nei suoi vari aspetti, sulla figura dell'individuo giuridicamente libero>.⁶² L' <odierno ordinamento> statunitense non corrisponderebbe più a questo vigoroso impianto liberale, poiché l'affermarsi dello stato sociale ne avrebbe prodotto una mutazione qualitativa, sovrapponendo all'originario paradigma separatista un assetto di <stretta cooperazione in cui lo stato fa la parte del direttore pienamente responsabile dei risultati dell'economia nazionale nel suo insieme e di molti settori particolari d'essa, e possiede tutti i mezzi per far sì che quei risultati corrispondano ai suoi desideri>. Con conseguenze svariate, tutte peraltro divergenti dal modello originario, dal superamento di una posizione neutrale dei poteri pubblici <quanto alla distribuzione della ricchezza attuata dal mercato>, allo spostamento sull'esecutivo del baricentro dell'organizzazione dei poteri, allo <sconvolgimento> della separazione orizzontale e verticale dei poteri, all'abbandono dell'idea forza che occorra lasciare <alle unità politiche locali tutto il potere che non è necessario trasferire alla unità centrale al fine di proteggere e assicurare i valori irrinunciabili della formula politica>.⁶³

Non è questa la sede per valutare un tale giudizio dell'interpretazione della storia costituzionale statunitense. Esso solleva l'interrogativo se gli sviluppi di questa debbano essere riguardati non tanto come un arrendevole cedimento al <mutamento dei tempi>, ma piuttosto come l'effetto di trasformazioni epocali di portata sistemica e di ampiezza geopolitica, che gli spazi ampi della Federazione, tanto enfatizzati dai *Federalist papers* come una risorsa della democrazia costituzionale, avrebbero amplificato, indirizzando verso un ripensamento critico la precomprensione poggiante su convinte basi etico-politiche di stampo schiettamente liberale.⁶⁴

Vale la pena di osservare, peraltro, che *quel* modello di riferimento <nostrano>, assunto da Bognetti come criterio di comparazione con gli snodi e soprattutto con i traumi della storia costituzionale europea ipostatizzando nel tempo, per così dire, la fase iniziale (genuinamente liberale) della democrazia costituzionale statunitense, è solo in parte convergente con la lettura che di essa diedero, in epoche diverse ed in frangenti diversi della storia europea e mondiale, Alexis de Tocqueville e Hannah Arendt.⁶⁵ Letture oramai classiche, con le quali il maestro milanese sembra essersi misurato in un confronto serrato, sebbene attraverso una decisa torsione di esse in senso liberale. Questo vale anzitutto per la *Demokratie en Amerique*, le cui tracce

⁶² Cfr. G. Bognetti, *Il Federalista* cit., 189 ss.

⁶³ Cfr. G. Bognetti, *op. ult. cit.*, 194 ss.

⁶⁴ Si v., per un diverso approccio al giudizio sull'esperienza statunitense, maturato all'interno della cultura liberale, ma costruito sulla premessa che il liberalismo ha continuamente elaborato, nella sua storia secolare, risposte alle sfide dei tempi, N. Matteucci, *Il liberalismo in un mondo in trasformazione*, Bologna 1972, 67 ss.

⁶⁵ Sul rapporto tra i due autori nel giudizio sull'esperienza statunitense v. ora la bella ricostruzione di A. Argenio, *Alexis de Tocqueville e Hannah Arendt: un dialogo a distanza*, Napoli 2005.

sono presenti nell'opera di Bognetti anzitutto sul piano del metodo, sia in quanto Tocqueville per primo aveva preso le mosse dal giudizio sulla crisi dell' *ancien régime* per spingersi verso la comprensione di un'esperienza lontana e diversa da quella di origine, sia in quanto il punto di partenza del grande pensatore francese è costituito dalla conoscenza dello <stato sociale degli angloamericani>, che non è solo il prodotto delle leggi ma anzitutto del costume e della società, e di una società nella quale lo spirito associativo e lo spirito di intrapresa sono state le basi fondamentali degli assetti di governo e della comunità politica.⁶⁶ Non meno spiccata la sintonia di Bognetti con il liberalismo di Tocqueville, nella concezione essenzialmente individualistica del principio di maggioranza, nel quale questi ravvisò solo la formulazione in termini collettivi del contrasto tra opinioni individuali, così come nel legame tra libertà individuale e eguaglianza nei punti di partenza. Principi basilari che Tocqueville vide rispecchiati dalla Costituzione americana negli argini poderosi della tirannia della maggioranza così come nella concezione dei rapporti tra poteri locali e potere centrale, con un entusiasmo più forte nella prima *Democrazia in America* del 1835, che si stempererà nella seconda del 1840 in una riflessione critica profondissima e profetica dei rischi dell' omologazione e del livellamento nella società di massa.⁶⁷

Non meno evidenti in Bognetti le suggestioni della lettura arendtiana della rivoluzione americana, condotta attraverso un confronto serrato con l'esperienza rivoluzionaria in Francia, ma muovendo, anche nel caso della Arendt, da un "punto di vista" privilegiato per la comparazione, quello dell'ebrea tedesca emigrata negli Stati Uniti che dall'osservatorio di una democrazia pluralistica "inclusiva" guarda alla storia costituzionale europea come ad un processo di progressivo e drammatico scivolamento verso esperienze di "esclusione" e verso il totalitarismo.⁶⁸ La comparazione tra le "due rivoluzioni", quella nordamericana e quella francese, illumina in modo emblematica paradigmi differenti per declinare le esperienze del *new beginning* e del mutamento politico. Nell'una, invero, si sarebbe realizzata compiutamente quella "spinta agli estremi" delle vicende umane, che sta sempre sullo sfondo degli eventi rivoluzionari, soprattutto quando i loro artefici siano mossi dalla consapevolezza che il mutamento e la violenza costituiscano una frattura radicale del corso della storia, e che, nel caso della Rivoluzione francese, avrebbe condotto a costituire su basi "esclusive" il paradigma della unicità del potere e della sovranità. Al contrario, il nuovo continente era divenuto un *asylum* ed

⁶⁶ Si v. *A. de Tocqueville*, *La democrazia in America*, I,3, ediz. ital. a cura di *G. Candeloro*, Milano 1992, 57 ss. Su Tocqueville "storico comparatista" v. almeno, nella sterminata letteratura, *G. Gorla*, *Commento a Tocqueville*, Milano 1948; *R. Aron*, *La politica, la guerra, la storia*, Milano 1992, 205 ss.

⁶⁷ Sulle "due Democrazie" di Tocqueville è fondamentale l'opera di *J.C. Lamberti*, *Tocqueville et les deux democracies*, Paris 1983, la quale ha rappresentato una svolta rivoluzionaria nell'interpretazione del pensatore francese.

⁶⁸ Su questi aspetti della filosofia arendtiana v. almeno *S. Forti*, *Hannah Arendt tra filosofia e politica*, Milano 2006; *I. Possenti*, *L'apolide e il paria. Lo straniero nella filosofia di Hannah Arendt*, Roma 2002.

il terreno di incontro di “diversi” che avevano dato vita ad una <nuova razza di uomini> che vivevano in <piacevole uniformità, uniti dai dolci legami di un governo mite>.⁶⁹ *Constitutio libertatis* e *novus ordo saeculorum* apparvero alla Arendt le cifre espressive di modi completamente differenti di declinazione del mutamento politico. Sebbene nella rivoluzione americana sia restato sembra ambiguo se il fine del governo fosse la libertà o la prosperità, il carattere peculiare di essa fu ravvisato nel fluire inesorabile di un moto di ribellione e di liberazione nella <instaurazione della libertà> e precisamente nella <costituzione della libertà recentemente acquistata, attraverso la salvaguardia delle libertà civili con *bills of rights*, <necessari per limitare il potere del governo anche nello stato recentemente fondato>. Al contrario, l’esperienza rivoluzionaria avrebbe mirato sin dall’inizio, con un sostanziale abbandono dell’idea montesquieiana della divisione dei poteri, a ricostruire su basi unitarie il potere sovrano, a rimpiazzare il <trono> rimasto <vuoto>, installandovi un *peuple*, che nell’*ancien régime* <non era né organizzato né dotato di costituzione>, e che rinveniva peraltro nuova legittimazione come fonte del potere politico attraverso l’identificazione con il terzo stato e l’astrazione della sovranità nazionale, a quella funzionale, e poi attraverso la concezione del popolo come unità-totalità dal punto di vista politico e storico e la sua <deificazione>.⁷⁰

Le interpretazioni liberali della Costituzione statunitense, se sostenute in modo unilaterale, fanno correre il rischio, peraltro, di enfatizzare, in chiave evidentemente polemica, l’affermarsi dell’intervento pubblico nell’economia, dei diritti sociali, del federalismo cooperativo, e di trascurare che l’evoluzione dell’ordinamento statunitense ha favorito altresì l’espansione della democrazia, con il progressivo superamento delle componenti oligarchiche degli assetti di governo, in origine molto spiccate, e l’allargamento dei diritti politici. Il tema della libertà politica come chiave di lettura del costituzionalismo nordamericano appare invece centrale sia nel giudizio di Tocqueville che in quello della Arendt, la lezione dei quali, non del tutto sovrapponibile con chiavi interpretative rigidamente liberali, appare come un passaggio fondamentale per l’intelligenza di esso. Ed invero, nella comparazione tra l’esperienza statunitense e quelle europee, si inverte –osserva Tocqueville– lo sviluppo del rapporto tra libertà ed eguaglianza, poiché mentre in queste <ogni passo che esse fanno verso l’eguaglianza le avvicina al dispotismo>⁷¹, in quella l’eguaglianza ha generato nei popoli <una passione ardente, insaziabile, eterna>, quella di <volere l’eguaglianza nella libertà>. Questa passione

⁶⁹ Cfr. *H. Arendt*, Sulla rivoluzione (1963), ediz. ital. a cura di R. Zorzi, Milano 1989, 17 ss.

⁷⁰ Sintetizzo per grandi linee il pensiero, sviluppato in modo ben altrimenti complesso da *H. Arendt*, op. ult. cit., 157 ss., 205 ss. L’espressione <il trono vuoto> è ripresa da *P. Viola*, Il trono vuoto. La transizione della sovranità nella Rivoluzione francese, Roma 1989. Sull’evoluzione del concetto di *peuple* nella transizione dall’antico regime alla Rivoluzione v. *G. Ruocco-L. Scuccimarra* (a cura di), Il governo del popolo, Roma 2011

⁷¹ Cfr. *A. de Tocqueville*, op. cit., libro terzo, parte quarta, cap. IV, 715 ss. e partic. 721

ardente è inseparabile in America dalla libertà politica, che ha sgretolato le antiche gerarchie sociali e concorso a ripudiare assetti aristocratici della società.⁷² La coniugazione con la libertà politica fa sì che gli ordinamenti democratici riescano a smantellare <aristocrazie> senza provocare il livellamento delle energie individuali, e di essere fattori propulsivi del dinamismo sociale. A ben vedere è questo, precisamente il tema della mobilità sociale e del conflitto, il cuore del liberalismo tocquevilliano, il quale muove da una lettura della democrazia americana che, pur nella strenua difesa dei *civil rights*, si è oramai lasciata alle spalle il retaggio europeo dell' "individualismo possessivo".⁷³ L'intreccio tra <costituzione politica> e <stato sociale> spinge pertanto Tocqueville, guardando all'esperienza americana e travalicando il paradigma dell'individualismo borghese, a cogliere nel pluralismo dei partiti, nel proliferare di iniziative associative, nella diffusione della libertà di stampa fattori vitali di discordia nella società che contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica ed all'espressione dei <principi generali del governo>.⁷⁴

Quanto ad Hannah Arendt, già il punto di partenza dal quale muove la ricostruzione della rivoluzione americana ne colloca la lettura fuori dei canoni dell'idea liberale classica, accostandola piuttosto agli approcci repubblicani in seguito sviluppati da Pocock, Skinner e Pettit. Nel tentativo di collocare le origini del pensiero costituzionale statunitense nella tradizione politica greco-romana, la Arendt prende le mosse dall'assunto che lo stesso governante non possa dirsi libero quando egli, assumendo il potere sugli altri, si privi <di quei pari nella cui compagnia avrebbe potuto essere libero>. Ed infatti, <distrutto il vero e proprio spazio politico> non sarebbe esistita più libertà <né per lui né per quelli sui quali governava>. In definitiva, il pensiero storico ed il pensiero politico classico avevano già messo a fuoco che <la vita di un uomo libero fosse inconcepibile senza la presenza di altri> e che <la libertà in se stessa avesse bisogno di un luogo in cui gli uomini potessero incontrarsi- l' *agorà*, la piazza del mercato, o la *polis*, lo spazio politico vero e proprio>.⁷⁵ La ricostruzione arendtiana dell'itinerario che dalla fase rivoluzionaria della "liberazione" conduce alla *constitutio libertatis* muove pertanto da premesse profondamente distanti dall'assunto di una società <separata> dalle istituzioni, in quanto <la travolgente importanza> della fondazione di una repubblica era consistita anzitutto nell'instaurazione di <un sistema di potere interamente nuovo>, che, in una con la salvaguardia delle libertà civili, fosse capace di <costituire> la libertà politica. Ed in

⁷² Cfr. A. de Tocqueville, op. cit., libro terzo, parte seconda, cap. I, 511 ss.

⁷³ Per questa lettura del pensiero tocquevilliano, che lo inquadra, seguendo molto le suggestioni di Raymond Aron, nelle teorie conflittuali della società, v. N. Matteucci, Alexis de Tocqueville. Tre esercizi di lettura, Bologna 1990, *passim* e 91 ss.

⁷⁴ Si v. le pagine classiche di A. de Tocqueville, op. cit., libro secondo, capp. II e III, 187 ss. Su questo aspetto del pensiero Tocquevilliano v. ancora N. Matteucci, op. ult. cit., 119 ss.

⁷⁵ Così H. Arendt, Sulla rivoluzione cit., 27.

questo quadro la Arendt non ritiene inoltre che, al fine di caratterizzare il sistema statunitense, ci si possa arrestare alla considerazione del principio della divisione dei poteri come mera <garanzia contro la monopolizzazione del potere ad opera di una parte del governo>, in quanto esso si rivela anche, e soprattutto, come strumento essenziale alla formazione di uno spazio politico pluralistico, e precisamente come <una sorta di meccanismo, collocato nel cuore stesso del governo, per il quale si genera costantemente nuovo potere, senza tuttavia che possa crescere troppo ed espandersi a detrimento di altri centri o fonti di potere>.⁷⁶

5.- *Le fratture costituzionali nel costituzionalismo europeo. La lezione di Manzoni e il liberalismo costituzionale*

Certo, la discussione pubblica della *polis* e lo spirito repubblicano riscoperti dalla democrazia liberale statunitense rispecchiavano ideali ed interessi delle classi medie, all'interno di un quadro sociale che, sebbene capace di sprigionare vitali energie pluralistiche, non ha mai conosciuto il volto traumatico della questione sociale e della lotta di classe e la contestazione radicale dell'economia capitalistica, che fecero da sfondo delle grandi rivoluzioni costituzionali dell'Europa continentale, dalla Francia del 1789 alla Germania del 1918. E ancora con lo sguardo rivolto allo <stato sociale> degli americani, Tocqueville poteva profetizzare che nelle democrazie <le grandi rivoluzioni diverranno rare>. Poichè le democrazie liberali stimolano l'indipendenza dei cittadini, <li spingono quotidianamente verso nuovi e inquieti desideri e li spronano continuamente>, Tocqueville vide nelle classi medie l'asse portante dello <stato sociale democratico>, ma riconobbe anche che questo generava negli uomini <una maggiore libertà di cambiare> ed allo stesso tempo <un interesse minore al cambiamento>. Ciò spiega perché <gli uomini delle democrazie non desiderino naturalmente le rivoluzioni ma le temano>. In ciò Tocqueville coglieva con tagliente profondità le contraddizioni dell'immagine dell' *homo democraticus*, desideroso ad un tempo di stabilità istituzionale e di dinamismo sociale, poiché <tra gli estremi delle società democratiche si trova una innumerevole moltitudine di uomini quasi simili, i quali, senza essere precisamente né ricchi né poveri, sono abbastanza agiati per desiderare l'ordine ma non tanto da suscitare invidia>.⁷⁷

E' dunque comprensibile che il punto di osservazione dell'esperienza statunitense, in quanto caratterizzata da una netta cesura tra conquiste democratiche e fratture rivoluzionarie, abbia condotto Bognetti a condividere il giudizio storiografico complessivamente critico sulle crisi costituzionali dell'Europa continentale e sulla contraddizione intrinseca ad esperienze

⁷⁶ Cfr. H. Arendt, op. ult. cit., 155 ss., e partic. 169.

⁷⁷ Cfr. A. de Tocqueville, op. cit., libro terzo, parte terza, cap. XXI, 667 ss.

“radicali”, le quali hanno preteso di far sgorgare libertà politica e limiti del potere politico da traumatici scontri sociali e da palingenesi rivoluzionarie. Secondo Bognetti, sia l’esperienza della Francia rivoluzionaria che quella della Repubblica di Weimar avrebbero in comune un approccio traumatico al mutamento costituzionale, vissuto come un <dramma> sia nel momento della sua genesi sia negli esiti, in quando in entrambi i casi <grandi mutamenti istituzionali e sociali> sfociarono, <dopo anni di turbolenze e di inquietudini>, in dittature, guerre ed ecatombi umane. Il maestro milanese riconosce che il parallelo possa apparire una <avventurosa ipotesi di lavoro> per il comparatista⁷⁸, ed invero sembra arduo accostare la riunione degli Stati generali del 1789 alla *Novemberrevolution* del 1918, e il colpo di stato hitleriano del 1933 alla torsione monocratico-plebiscitaria dell’età napoleonica, che fu per molti aspetti l’estremo approdo della torsione liberal-borghese dell’esperienza rivoluzionaria. E tuttavia il tema del mutamento costituzionale vissuto come un trauma politico e sociale percorre come un filo rosso il giudizio sulle crisi costituzionali europee tra XIX e XX secolo.

<Caduto in balia della piazza parigina>, il movimento rivoluzionario <non seppe tener ferma e attuare nei fatti la soluzione che aveva lucidamente divisata>. Con il crollo della monarchia il moto rivoluzionario si sarebbe lasciato alle spalle la ricerca di equilibri costituzionali, che aveva ispirato la Costituzione del 1791, e successivamente <i cruenti sussulti del giacobinismo> avrebbero prodotto un *derapage* nella direzione di <soluzioni “democratiche” e “sociali” (se pure non addirittura “collettiviste”)>, arrestato dalla reazione termidoriana del 1795, senza che essa riuscisse peraltro a <recuperare per intero l’originario programma moderato> e ad evitare la rinuncia alle libertà politiche e, nell’organizzazione del governo, alla divisione dei poteri.⁷⁹ L’esperienza rivoluzionaria non avrebbe saputo gestire l’ <ingorgo> affollatosi negli anni della crisi dell’ *ancien régime* e reso più complesso dalla pressione congiunta di <forze politico-sociali radicalmente divaricate tra loro>, ed i nodi della proclamazione delle libertà civili, dello smantellamento dei privilegi cetuali e dei residui feudali e corporativi nell’economia, della fondazione dello stato rappresentativo e della divisione dei poteri, della conquista della separazione tra Chiesa e stato, non avrebbero trovato soluzioni genuinamente liberali attraverso <il trapasso ordinato da un modello costituzionale a un altro>.⁸⁰

Si avverte in queste posizioni una sintonia spiccata con il giudizio espresso dai filoni revisionisti della storiografia sulla Rivoluzione, lungo un tragitto che conduce dall’ultimo Tocqueville dell’opera postuma su *L’ancien régime et la Revolution* a François Furet. Questi, in particolare, aveva posto al centro della revisione delle interpretazione marxiste della storia della

⁷⁸ Cfr. G. Bognetti, *Europa in crisi cit.*, 117 s.

⁷⁹ Cfr. G. Bognetti, *op. ult. cit.*, 120 s.

⁸⁰ Cfr. G. Bognetti, *op. ult. cit.*, 124 s.

Rivoluzione il tema della <ossessione delle origini>, la quale si sarebbe proiettata sulla rottura rivoluzionaria, collocando al 1789 <l'anno zero del nuovo mondo fondato sull'eguaglianza> che segna la nascita di una Rivoluzione "infinita", perché fondativa di <una promessa immensa>, al punto di presentare un'elasticità temporale indefinita. Questa idea della Rivoluzione, intesa non come atto fondativo di una repubblica, ma come <un'illimitata promessa di eguaglianza e una forma privilegiata di mutamento> avrebbe finito per esercitare una fascinazione profonda ma altrettanto ambigua quando, nel 1917, la Russia, ereditando dalla Francia <l'elezione rivoluzionaria> avrebbe preteso di subentrare ad essa <nel ruolo di nazione all'avanguardia della storia>, con la conseguenza che la storia della Rivoluzione francese e quella della Rivoluzione russa si sarebbero accavallate e inquinate reciprocamente.⁸¹

Ma non è soltanto la diffidenza nei confronti del mito dell'identificazione tra palingenesi rivoluzionaria e mutamento costituzionale ad orientare il giudizio critico di Bognetti sulla Rivoluzione francese. Ad esso reca un contributo fondamentale la riscoperta delle opere politiche di Manzoni, cui egli dedicò due studi importanti, che denotavano con esse una consonanza assai profonda.⁸² Ritorna in questi scritti, attraverso le lenti del liberalismo moderato dello scrittore lombardo, la tesi, che Bognetti aveva peraltro posto a fondamento dell'analisi dell'esperienza statunitense, che al costituzionalismo come dottrina dei limiti del potere meglio si addicano assetti e soluzioni costituzionali "moderati" che privilegino il riformismo graduale e l'equilibrio tra i poteri piuttosto che il "dramma" della palingenesi rivoluzionaria. Del saggio manzoniano sulla Rivoluzione Bognetti condivide anzitutto il <severo senso pascaliano della moralità> e <un forte realismo nutrito di consapevolezze storicistiche>, che, attraverso Cuoco e Vico, risale fino a Machiavelli, ma soprattutto il "pregiudizio" liberale moderato che guida Manzoni nel "giudizio" storico sul 1789 e sul giuramento della Pallacorda, e la tesi che <mutamenti politico-sociali anche grandissimi all'interno di una comunità nazionale è bene si facciano sempre per via di riforme e solo in situazioni del tutto eccezionali (quasi mai ricorrenti) attraverso rivoluzioni>. Sulle orme di Manzoni, Bognetti contesta che la distruzione dell'antico regime fosse la condizione necessaria per realizzare la <modernizzazione liberale> della società europea. In definitiva, proprio la comparazione con gli sviluppi del nostro Risorgimento avrebbe dimostrato che l'abbattimento della monarchia non era indispensabile per conquistare <le moderne libertà fondamentali della

⁸¹ Così *F. Furet*, *Critica della Rivoluzione francese*, Bari-Roma 1989, 6 ss. Per inquadrare gli indirizzi revisionisti nella storiografia sulla Rivoluzione si v. *A. Saitta*, *Problemi storiografici e orientamenti sulla Rivoluzione dell'89 in Francia e in Italia*, Roma 1974, 5 ss.

⁸² Si v. *G. Bognetti*, *Introduzione*, in *A. Manzoni*, *La Rivoluzione francese del 1789 e la Rivoluzione italiana del 1859. Dell'indipendenza d'Italia*, a cura di *S. Romano*, Milano 2000, XXVII ss.; *Id.*, *L'interpretazione manzoniana della Rivoluzione francese. Ipotesi e riflessioni*, in "Annali manzoniani", Nuova serie, IV-V, 2001-2003, 117 ss.

persona e la divisione dei poteri>. E peraltro, la frattura e l'abbandono della via, già intrapresa negli ultimi anni dell' *Ancien Régime*, del compromesso tra legittimazione monarchica e principio rappresentativo, si sarebbe rivelata in Francia <un evento foriero di terribili calamità>.⁸³ Bognetti non condivide le critiche penetranti che Croce, Omodeo e Salvatorelli mossero al tardo scritto manzoniano, in quanto in esso le valutazioni morali avrebbero soverchiato l'interesse scientifico e trascurato le differenze profonde, politiche, sociali e di assetti statali-territoriali, tra la Francia del 1789 e l'Italia del 1859. Nello stesso ordine di idee, desta perplessità, proprio sul piano di un giudizio storico comparato, che Manzoni finisse per piegare ad un disegno politico costituzionale un giudizio storiografico che, travalicando sia la vicenda francese che quella italiana, abbracciava l'intera storia del costituzionalismo europeo. Ed invero <il trapasso dalla società feudale per ceti e dal governo assoluto alla società borghese e al governo a poteri divisi> non si sarebbe potuto compiere, come ritenne Manzoni e, sulla scia di questi Bognetti, <per evoluzione pacifica> su tutto il continente europeo, e forse si potrebbe aggiungere che i conflitti costituzionali del Seicento inglese, benchè sfociati nel 1688 in una rivoluzione non sanguinosa, non furono meno cruenti e traumatici degli <assalti e diroccamenti del tipo di quelli subiti dalla Bastiglia>.⁸⁴

Ma dello scritto manzoniano Bognetti coglie il significato ideologico politico-costituzionale prima che il valore storiografico: ancora una volta, l'identificazione del mutamento costituzionale con una palingenesi radicale degli ordinamenti politici avrebbe impedito l'affermarsi di <un principio etico politico moderato, per il quale i governi esistenti si possono abbattere per il bene di un paese solo quando è certo che non sono riformabili e che al loro posto se ne può instaurare uno migliore>.⁸⁵ Si comprende come la linea interpretativa manzoniana si congiungesse, nella ricostruzione di Bognetti, con il revisionismo di Furet, in quanto l'idea che il decennio rivoluzionario, non indispensabile alla transizione ad una società pienamente borghese, sarebbe stato il prodotto <di una "deviazione" o "slittamento" che le classi dirigenti non riuscirono a controllare>, ma avrebbe lasciato tracce storiche di lunga durata, contribuendo all' <intelligenza storica> non solo della Rivoluzione ma <dei suoi prolungati, drammatici strascichi>.⁸⁶ La magistrale lettura degli scritti manzoniani è dunque solo lo spunto per una riflessione più profonda di storia comparata, condotta alla stregua dei più recenti orientamenti storiografici, che hanno dimostrato che <il dramma della rivoluzione> era consistito in una <lotta per l'occupazione del potere in nome di contrapposte, astratte formule politiche>.

⁸³ Cfr. *G. Bognetti*, Introduzione cit., XXVIII ss.

⁸⁴ Cfr. *G. Bognetti*, L'interpretazione cit., 117 s.

⁸⁵ Cfr. *G. Bognetti*, Introduzione cit., XXXII

⁸⁶ Cfr. *G. Bognetti*, op. ult. cit., XXXVI s.

ciascuna delle quali pretese <d'essere l'unica valida e legittima incorporazione della "volontà generale">, con la conseguenza che anche la <metafisica del terzo stato> dell'abate Sieyès, che conferì ai rappresentanti il potere di identificarsi con la nazione intera sarebbe apparso solo il preludio delle successive derive della <democrazia totalitaria>.⁸⁷

La lezione di <inconsueto realismo> del saggio manzoniano trascende il giudizio sulla Rivoluzione francese, offrendo chiavi interpretative per altre transizioni costituzionali nelle quali la <divagazione tra astrattezze teoriche> sarebbe prevalsa sulla ricerca di soluzioni per un governo efficiente, e <cattive passioni di individui, nella loro immediata, cruda naturalezza>, si sarebbero imposte <sul proscenio rivoluzionario>, distribuendosi senza distinzione tra <i membri delle élites e delle masse>.⁸⁸ In questa premessa, che in modo affascinante introduce il tema delle *passioni* negli scenari della storia costituzionale⁸⁹, il suggestivo parallelo tra la Francia rivoluzionaria e la Germania di Weimar trova qualche elemento di congiunzione, ma va incontro a qualche aporia interpretativa in sede storiografica. Bognetti riconosce il valore paradigmatico della Costituzione di Weimar, da accostare ai grandi documenti della storia del costituzionalismo europeo, anche come testimonianza eclatante di uno di quegli <ingorghi> che ne hanno percorso la storia, derivanti, anche nel caso della Germania del primo dopoguerra, <dall'afflusso di problemi assai differenti e da un gioco diverso di forze divaricanti>.⁹⁰ E nel sottotitolo del saggio sull'esperienza di Weimar (*"Considerazioni di storia etico-politica formulate da un giurista comparatista"*) mi sembra di poter cogliere la testimonianza più significativa della lezione metodologica di Bognetti. Il giudizio sull'esperienza weimariana si connette con quello sul *Reich* guglielmino. Esso è apparso alla storiografia più recente, che ha sottoposto a revisione critica il *cliché* di un'esperienza politicamente, socialmente e costituzionalmente stabile ed ordinata⁹¹, una <*nervöse Großmacht*>⁹², un <impero inquieto>⁹³, il quale comunque avrebbe perseguito, secondo il giudizio di Bognetti, l'obiettivo di inserire <nel tessuto di un ordinamento economico liberale> istituti di tutela del lavoro e della previdenza, conati di democratizzazione, assetti di governo coerenti con le esigenze delle società industrializzate, ed il primo poderoso tentativo di coniugare unificazione nazionale e

⁸⁷ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., XL. La formula "democrazia totalitaria" è stata resa famosa da J. L. Talmon, *Le origini della democrazia totalitaria* (1952), Bologna 1967, 97 ss. (con riferimento alla Rivoluzione francese)

⁸⁸ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., XLI.

⁸⁹ Un tema molto arato dagli studi "confinanti" della filosofia politica: si v. R. Bodei, *Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico*, Milano 1991; M. C. Nussbaum, *Emozioni politiche. Perché l'amore conta per la giustizia*, Bologna 2014.

⁹⁰ Cfr. G. Bognetti, *Europa in crisi cit.*, 124 s.

⁹¹ Secondo l'indirizzo della storiografia di orientamento conservatore: v. T. Nipperdey, *Deutsche Geschichte. 1866-1918, II. Machtstaat vor der Demokratie*, München 1998.

⁹² Secondo l'efficace definizione di V. Ullrich, *Die nervöse Großmacht. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs*, Frankfurt a.M. 2007.

⁹³ Così M. Stürmer, *L'Impero inquieto. La Germania dal 1866 al 1918*, Bologna 1986.

particolarismo statale-territoriale.⁹⁴ La Costituzione di Weimar avrebbe rappresentato invece una brusca soluzione di continuità nell'itinerario dell'innesto graduale di elementi di democrazia sul tronco di un ordinamento liberale, pretendendo di "governare" le ripercussioni interne dello <scontro mondiale-epocale tra capitalismo democratico e socialismo> attraverso la transizione allo stato sociale.⁹⁵ In parziale dissenso si può forse osservare che in tale transizione furono certo presenti elementi di radicalismo, che avrebbero coalizzato la reazione contro i possibili sbocchi rivoluzionari e concorso alla riorganizzazione politica su basi apertamente eversive del blocco conservatore che aveva sostenuto il *Reich* guglielmino, ma anche lo sforzo di superare il coriaceo impianto autoritario di questo attraverso un disegno di armonizzazione del conflitto economico-sociale e la combinazione, rivelatasi peraltro problematica nei suoi concreti svolgimenti, tra elementi rappresentativi ed elementi plebiscitari degli assetti di governo.⁹⁶ Ciò indurrebbe forse ad un giudizio meno severo nei confronti di Ebert e di Preuß, della socialdemocrazia e dei *Verfassungsväter* di Weimar, sebbene, come osserva Bognetti, <l'impressione che la minaccia socialista fosse imminente e che col socialismo sarebbe perita, in un'orgia di tiranniche violenze, la antica civiltà tedesca> sia stata una delle cause principali del fallimento del compromesso costituzionale weimariano.⁹⁷

Sbaglierebbe però chi dalla diffidenza di Bognetti verso le soluzioni troppo ardite della Costituzione di Weimar in campo economico-sociale e dall'adesione alle critiche di segno conservatore dell'esperienza weimariana ricavasse una qualche sintonia del maestro milanese con la storiografia revisionista. <Appare francamente contestabile –egli chiarisce con vigore– l'impostazione generale data dal Nolte, la quale crede di ravvisare nelle vicende europee tra il 1917 ed il 1945 una sorta di continua "guerra civile continentale", i cui attori principali sarebbero stati, su fronti opposti, comunismo e nazionalsocialismo>. A questa visione distorta di uno dei tornanti più drammatici del "secolo breve" Bognetti ne contrappone una diversa, perfettamente coerente con la difesa della ispirazione liberale del costituzionalismo europeo: <una vera permanente "guerra" –sebbene di rado combattuta in campo aperto con le armi– ebbe inizio nel 1917, e fu appunto quella tra le borghesie di tutto l'Occidente, legate ai valori dell'individualismo politico-giuridico, e il movimento mondiale facente capo al Cremlino e propugnante il modello di collettivismo socialista>.⁹⁸ Ed invero anche nel giudizio su Weimar Bognetti è rimasto fedele alla figura del <giurista comparatista che si avventura sul terreno della

⁹⁴ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 128 ss.

⁹⁵ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 134 ss.

⁹⁶ Per qualche sviluppo della tesi qui sintetizzata rinvio a P. Ridola, La Costituzione della Repubblica di Weimar come esperienza e come paradigma, in "Rivista AIC", n. 1/2014

⁹⁷ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 139.

⁹⁸ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 142 s.

storia etico-politica>.⁹⁹ Ed anche rispetto ad un'esperienza costituzionale sicuramente lontana dalla sua cultura e la sua sensibilità politica, egli si orienta nel giudizio storiografico su di essa sorretto da un robusto impianto valutativo, attraverso il richiamo costante ai fondamenti etici del costituzionalismo europeo, spesso fraintesi da chi ha voluto vedere in esso solo il prologo del trionfo del giuspositivismo statualistico.¹⁰⁰

Su queste basi non meraviglia che Bognetti abbia usato giudizi sferzanti nei confronti della concezione formale della democrazia propugnata da Kelsen negli anni della Germania weimariana., contestando più in generale gli indirizzi razionalizzatori del costituzionalismo europeo tra le due guerre, incapaci di offrire una risposta alla “rivolta contro la ragione” e al relativismo nichilistico che avevano pervaso la società e la cultura europee nei primi decenni del Novecento. A Kelsen Bognetti imputa di aver preteso <di dedurre a filo di ragione il valore della democrazia dalla teoria del relativismo assoluto>. Ma in primo luogo, come da sponde socialdemocratiche aveva sostenuto anche Kirchheimer, la difesa di una concezione formale assoluta di democrazia <non poteva giovare al modello politico-giuridico della Costituzione di Weimar>, il quale era <un modello dai contenuti positivi, incentrato sui diritti della persona in campo civile, in quello culturale e in quello dell'economia>. In secondo luogo, sul piano della teoria, la concezione kelseniana della democrazia <porta su di sé, lo sappia o non lo sappia, lo voglia o non lo voglia, il marchio di una pagana divinizzazione del popolo, una divinizzazione che occorre respingere senza esitare>.¹⁰¹ La critica a Kelsen si inquadra peraltro entro le stesse coordinate metodologiche che guidano l'approccio storico-comparativo di Bognetti. Proprio nel saggio su Weimar, egli sottolinea che il ruolo giocato dai fattori culturali nell'esperienza costituzionale <non può non interessare intensamente il giurista comparatista, poiché costui si occupa di modelli di organizzazione normativa-giuridica delle comunità, e i modelli si compongono di sistemi di valori le cui giustificazioni –se si danno, e nella misura in cui si danno- sono elaborate e diffuse, nella società, dalla cultura>. Da questo intreccio tra cultura ed esperienze costituzionali anche il giudizio storico su Weimar non può prescindere, perché esso concorre alla comprensione delle contraddizioni e dei fallimenti della Costituzione della prima repubblica democratica tedesca. Ciò perché, in rapporto alla <fondazione dei valori>, il messaggio trasmesso dalla cultura weimariana fu <un messaggio che appartiene ad una fase di tramonto e di decadenza>, che <sembrano essersi impadroniti gradualmente –cominciando dalla

⁹⁹ Cfr. *G. Bognetti*, op. ult. cit., 141.

¹⁰⁰ Si comprende in questa cornice la critica di Bognetti al pregiudizio di ascendenza illuminista che avrebbe precluso al Manzoni la comprensione dei filoni giusnaturalistici: si v. *G. Bognetti*, *L'interpretazione cit.*, 123. Sui fondamenti etici del costituzionalismo resta fondamentale *N. Matteucci*, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, in “*Riv. trim. dir. e proc. Civile*” 1963, 1083 ss.

¹⁰¹ Cfr. *G. Bognetti*, *Europa in crisi cit.*, 154 s.

Germania- di tutto il pensiero occidentale> nel XX secolo. Nell'esperienza weimariana questa rivolta contro la ragione, sia quella pratica che quella teoretica, consistente in <una forma di relativismo radicale assoluto che toglie di mezzo ogni certezza e tende a trasformare ogni attività del pensiero in operazione intellettuale avente la natura del gioco o della scommessa pratica>, sarebbe esplosa. Ma è altrettanto comprensibile che questo retroterra culturale <non potesse offrire una sicura giustificazione teorica e un connesso, solido supporto spirituale al modello politico-giuridico del capitalismo democratico e sociale proposto dalla Costituzione di Weimar>.¹⁰²

Alcuni passaggi del giudizio di Bognetti sull'esperienza weimariana possono non essere pienamente condivisi. Quella weimariana fu certo una *überforderte Demokratie*, una democrazia troppo "pretenziosa" nel voler coniugare democrazia rappresentativa, democrazia plebiscitaria e democrazia sociale, o forse una *improvisierte Demokratie*, nella quale strati troppo ampi dell'opinione pubblica, a sinistra come a destra, non si riconobbero mai. Ma sullo sfondo della Costituzione di Weimar, e soprattutto delle sue soluzioni al tempo stesso ardite e armonizzatrici della seconda parte sui *Grundrechte*, si sviluppò un laboratorio di riflessione sul costituzionalismo democratico, che mi sembra riduttivo restringere all'antitesi tra democrazia formale e la "rivolta contro la ragione" cui le avanguardie culturali tedesche avrebbero dato voce in quegli anni tormentati. Così come è forse troppo assolutorio il giudizio nei confronti del blocco conservatore tedesco negli anni della Repubblica e per converso troppo duro nei confronti della socialdemocrazia, cui va riconosciuto il merito di avere tentato un progetto coraggioso di combinazione tra democrazia politica e democrazia economica, cui forse la società tedesca, con le sue spinte radicali ed estremistiche non era preparata, ma che non fu un progetto velleitario. Ed in fondo fu Walter Rathenau, nel 1924, la prima vittima del *derapage* della democrazia weimariana.¹⁰³ Ma non credo che sia questo, il giudizio storico su quella esperienza costituzionale, ma quello metodologico il punto decisivo per la comprensione del saggio di Bognetti su Weimar. Per riprendere una suggestione manniana, egli sembra rifiutare in vero sia Naphta, l'inquietante alfiere della "rivolta contro la ragione", sia Settembrini, l'epigono speculare dell'illuminismo razionalista: influenzato piuttosto dalla critica dell'attivismo e del decadentismo in Croce e nella storiografia idealistica del Novecento, Bognetti sembra preoccupato piuttosto di denunciare, seguendo la lezione di Meinecke, <i rischi terribili> insiti nella teoria del relativismo assoluto, <quando di essa si faccia applicazione nel campo della ragion di stato e della moralità politica>.¹⁰⁴

¹⁰² Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 148 ss.

¹⁰³ Rinvio ancora su questa, differente, lettura dell'esperienza weimariana a P. Ridola, op. ult. cit., *passim*

¹⁰⁴ Cfr. G. Bognetti, op. ult. cit., 154.

Lo storico comparatista, mi sembra questa, in sintesi, la lezione di Bognetti, è anzitutto storico etico-politico. Discende da questa premessa –si è già osservato- la difesa di Manzoni dall'accusa che il rifiuto della <teologia della liberazione rivoluzionaria> ed il pre-giudizio morale sugli eventi del 1789 avrebbero oscurato e sviato il giudizio scientifico. Ed invero nello scritto manzoniano <l'intenzione orientativo-pratica non mancava>, ma questo non vuol dire che l'analisi di tipo genuinamente storico non avesse <un suo effettivo, profondo spessore>.¹⁰⁵

(*) Relazione tenuta al Convegno su “Giovanni Bognetti comparatista”, svoltosi il 21 febbraio 2014 presso la Scuola di Giurisprudenza della Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

¹⁰⁵ Cfr. *G. Bognetti*, Introduzione cit., LXI.